

Regolamento del “baratto amministrativo”

Art.1 Riferimenti legislativi

L'art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l'esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

L'art.190 (“Baratto amministrativo”) del D.Lgs. n.50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

Art.2 Il baratto amministrativo

Il presente Regolamento fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi meglio esplicitati al suddetto art.1. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art.5.

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente Regolamento in luogo del pagamento integrale o parziale del tributo comunale, offrendo al Comune e, quindi, alla Comunità, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti, dai collaboratori comunali e dagli appaltatori.

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” viene applicato, su base volontaria, ai soli Cittadini intestatari del tributo comunale denominato Tari.

Gli interventi sono da realizzarsi con riferimento esclusivo all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto dell'esecuzione degli stessi e dovranno completarsi entro la medesima annualità.

I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune predispone un riepilogo dell'ammontare di morosità del tributo (Tari) per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta l'importo complessivo da destinare al “baratto amministrativo”.

Per l'anno 2016 l'importo da destinare al “baratto amministrativo” viene fissato in €.10.000,00.=.

Art. 5 Identificazione moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune, di concerto con l'Assessorato competente, predispone, assumendo relativa determina, moduli di progetto come contropartita (baratto) dell'importo di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Ciascun modulo ha valore complessivo pari ad €.60,00.= ed è costituito, a seconda della natura dell'attività da prestare, sino ad un massimo di 8 ore.

Il limite individuale per l'utilizzo dell'istituto del baratto amministrativo non potrà superare il numero di sei moduli per anno.

Si definisce in numero massimo di tre annualità consecutive il periodo di esenzione barattabile.

L'esenzione dal pagamento del tributo (Tari) sarà compensata da un numero di moduli arrotondati all'unità superiore, senza che il beneficiario possa vantare alcun credito; qualora l'ammontare del tributo

dovuto fosse superiore al numero di moduli di cui al comma precedente dovrà essere corrisposto il relativo conguaglio in denaro.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6 Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono unicamente i residenti con un indicatore ISEE, relativo all'annualità precedente all'attivazione del baratto, non superiore a €.10.000,00.=.

Le domande, accompagnate da dichiarazione ISEE, dovranno essere presentate dal titolare del tributo ed indicare il numero di moduli che si intende attivare.

È riconosciuta facoltà al richiedente di indicare altro componente maggiorenne del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al 31 dicembre dell'anno precedente, che svolgerà l'attività dedotta nei moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune.

In ogni caso il soggetto che presterà attività non potrà avere un'età superiore ai 65 anni compiuti all'atto della presentazione della domanda.

Le domande dovranno contenere esplicito riferimento sia al modulo che al contenuti del presente Regolamento e la manifestazione di interesse esplica la condizione di idoneità da parte del richiedente (o del suo sostituto come sopra individuato) a svolgere le attività per le quali è richiesto il baratto.

Le domande deve essere presentata, compilando l'apposito modello, entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 31 maggio per l'anno 2016.

Il calendario e lo svolgimento di ciascun modulo sarà definito dall'Ufficio Tecnico del Comune, che, compatibilmente con la natura delle attività da svolgere, potrà tenere anche conto delle esigenze preliminarmente esposte dal richiedente

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" di cui all'art.4, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

| | Punteggio |
|--|-----------|
| ISEE sino a €.2.900,00.= | 7 |
| ISEE da €.2.901,00.= a €.5.300,00.= | 5 |
| ISEE da €.5.301,00.= a €.10.000,00.= | 3 |
| Stato di disoccupazione o di inoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) | 3 |
| Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) | 1 |
| | |
| I nuclei monogenitoriali con minori a carico | 4 |
| I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico | 4 |
| | |
| | |
| | |

Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 7 Obblighi del richiedente

Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “*del buon padre di famiglia*” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Art. 8 Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”. Lo svolgimento delle attività di cui al “baratto amministrativo” può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul territorio, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Proprio per il carattere sociale dell’iniziativa, l’espletamento del monte ore può avvenire all’occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Art. 9 Obblighi del Comune verso il richiedente

Il Comune provvede a fornire unicamente una pettorina di riconoscimento e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività contenute, e garantisce la copertura assicurativa.

Il baratto amministrativo non istituisce rapporto di lavoro.